



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello
LORO SEDI


OGGETTO: esame di avvocato - sessione 2023 - verbale n. 5 della commissione avente sede presso il Ministero della giustizia del 30 aprile 2024.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si trasmette copia del verbale n. 5 del 30 aprile 2024.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, **02 MAG. 2024**

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Via Arenula, 70 – 00186 Roma –
COMMISSIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2023 - decreto legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 8 novembre 2023.

VERBALE n. 5

L'anno 2024, addì 30 aprile 2024 alle ore **14.00** in collegamento da remoto, si è riunita in seduta plenaria la Commissione per l'esame di Avvocato - Sessione per l'anno 2023.

Si dà atto che sono collegati da remoto

Avv. Leonardo SALVEMINI
Avv. Rosario CALI'
Prof. Ulisse COREA
Dott. Ottavio PICOZZI
Dott. Guido MARCELLI
Avv. Anselmo TORCHIA

Presidente titolare
Componente titolare
Componente titolare
Componente titolare
Componente supplente
Componente supplente

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa **Vera Scalzo**, funzionario giudiziario.

Il quesito posto alla nostra attenzione riguarda la sufficienza del voto numerico nella prova orale, peraltro suddivisa in tre fasi, posto che né le indicazioni operative, né il nostro verbale n.3/2024 relativo ai criteri per lo svolgimento della prova orale abbia affrontato esplicitamente questo aspetto.

Ora, la giurisprudenza amministrativa più recente (v. Cds del 27 aprile 2023 N. 4247) in fattispecie analoga, ha espresso i seguenti principi:

“sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame.



Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573 e sez. III, 29/04/2019, n.2775).

Laddove dovessimo seguire questa linea, possiamo indicare alle Commissioni territoriali che i criteri a cui il voto numero si riferisce, possono essere disgiunti in

1. giurisdizionali vedi“ Corte Costituzionale n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011; Adunanza Plenaria n. 7/2017, sentenze della Sezione IV, n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017, 4247/2023)
2. normativi quali : l'art 4 quater del decreto - legge 10/5/2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3/7/2023, n. 87; decreto- legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50 (in G.U. 20/04/2021, n. 94); il Bando di esame, decreto del Ministro della Giustizia del 2 agosto 2023; i criteri definiti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con verbale n. 3 del 25 gennaio 2024.

Tuttavia, nulla impedisce che la competente Commissione territoriale di esame integri il voto numerico finale del giudizio di non idoneità con una breve motivazione sempre strettamente ancorata ai criteri predefiniti nel verbale di esame.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 14.30

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE